



COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 10.04.2019

ISTRUZIONI GENERALI

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bernalda, come previsto nello schema allegato all'Intesa Stato Regioni sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20.10.2016 (G.U. n. 268 del 16.11.2016) adottato con D.G.R. n. 471 del 31.05.2018, si articola in due parti:

1. prima parte, denominata **“Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”**, in cui sono contenute le disposizioni e richiamati i principi generali e la disciplina uniforme dell'attività edilizia, rinviando alla normativa nazionale e regionale di riferimento;
2. seconda parte, denominata **“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”**, in cui sono individuati requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

1. Prima Parte, **“Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”**, suddivisa in due Capi:

- I. al Capo I sono riportate le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi da applicare su tutto il territorio nazionale, indispensabili per individuare le caratteristiche dimensionali delle costruzioni e le relazioni con l'ambito territoriale nel quale sono inserite; la finalità è di uniformare i riferimenti delle entità fisiche che intervengono significativamente nella disciplina delle trasformazioni d'uso del suolo e degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- II. al Capo II è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante su tutto il territorio nazionale e regionale, suddivisa in cinque macro categorie sia specificamente riferite alla materia edilizia, sia inerenti normative settoriali che devono essere osservate nell'attività edilizia, anche senza riportarle integralmente nel REC.

La disciplina statale e regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, ora inserito nel presente regolamento.

La **“Riconoscimento delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”** è articolata come segue:

- a. Disciplina dei titoli abilitativi, dell'esecuzione dei lavori e del certificato di conformità edilizia e di agibilità;
 - b. Requisiti e presupposti stabiliti dalla legislazione urbanistica e settoriale che devono essere osservati nell'attività edilizia;
 - c. Vincoli e tutele;
 - d. Normativa tecnica;
 - e. Requisiti tecnici e prescrizioni specifiche per alcuni insediamenti o impianti.
2. Seconda Parte, **“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”**, avente per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano nel rispetto dei seguenti principi:
- a. semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - b. perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica e l'igiene pubblica;
 - c. incrementare la sostenibilità ambientale ed energetica;

- d. armonizzare la disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e. applicare criteri di progettazione finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito;
- f. incrementare la sicurezza pubblica, il recupero urbano e la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e degli edifici abbandonati o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g. incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; incentivare, altresì, il rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale;

INDICE

PARTE PRIMA	8
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	8
Articolo 1. - Superficie territoriale (ST)	8
Articolo 2. - Superficie fondiaria (SF).....	8
Articolo 3. - Indice di edificabilità territoriale (IT)	8
Articolo 4. - Indice di edificabilità fondiaria (IF)	8
Articolo 5. - Carico urbanistico (CU)	9
Articolo 6. - Dotazioni Territoriali (DT)	9
Articolo 7. - Sedime	9
Articolo 8. - Superficie coperta (SC)	9
Articolo 9. - Superficie permeabile (SP)	9
Articolo 10. - Indice di permeabilità (IPT/IPF)	9
Articolo 11. - Indice di copertura (IC)	10
Articolo 12. - Superficie totale (STot)	10
Articolo 13. - Superficie lorda (SL).....	10
Articolo 14. - Superficie utile (SU)	10
Articolo 15. - Superficie accessoria (SA)	10
Articolo 16. - Superficie complessiva (SCom).....	11
Articolo 17. - Superficie calpestabile (SCa).....	11
Articolo 18. - Sagoma	11
Articolo 19. - Volume totale o volumetria complessiva (V)	12
Articolo 20. - Piano fuori terra	12
Articolo 21. - Piano seminterrato.....	12
Articolo 22. - Piano interrato.....	12
Articolo 23. - Sottotetto	12
Articolo 24. - Soppalco	12
Articolo 25. - Numero dei piani (NP)	13
Articolo 26. - Altezza lorda (HL).....	13
Articolo 27. - Altezza del fronte (HF)	13
Articolo 28. - Altezza dell'edificio (H)	13
Articolo 29. - Altezza utile (HU)	14
Articolo 30. - Distanze (D)	14
Articolo 31. - Volume tecnico.....	14
Articolo 32. - Edificio	15
Articolo 33. - Edificio Unifamiliare	15
Articolo 34. - Pertinenza.....	15
Articolo 35. - Balcone	15
Articolo 36. - Ballatoio.....	15
Articolo 37. - Loggia/Loggiato	15

Articolo 38. -	Pensilina.....	15
Articolo 39. -	Portico/Porticato	15
Articolo 40. -	Terrazza	15
Articolo 41. -	Tettoia	15
Articolo 42. -	Veranda	16
Articolo 43. -	Indice di densità territoriale (DT)	16
Articolo 44. -	Indice di densità fondiaria (DF).....	16
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA		17
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA		18
PARTE SECONDA		43
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI		43
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....		43
Articolo 45. -	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	43
1.1.	Sportello unico edilizia	43
1.2.	Sportello unico attività produttive	43
1.3.	Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio	43
Articolo 46. -	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	43
Articolo 47. -	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	43
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....		44
Articolo 48. -	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	44
Articolo 49. -	Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	44
Articolo 50. -	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	44
Articolo 51. -	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	44
Articolo 52. -	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	45
Articolo 53. -	Pareri preventivi	45
Articolo 54. -	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	45
Articolo 55. -	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	45
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI		46
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI		46
Articolo 56. -	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	46
Articolo 57. -	Comunicazioni di fine lavori	46
Articolo 58. -	Occupazione di suolo pubblico.....	46
Articolo 59. -	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	46

CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	47
Articolo 60. -	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	47
Articolo 61. -	Punti fissi di linea e di livello.....	47
Articolo 62. -	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	47
Articolo 63. -	Cartelli di cantiere	48
Articolo 64. -	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	49
Articolo 65. -	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	49
Articolo 66. -	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	49
Articolo 67. -	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	50
Articolo 68. -	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	50
Articolo 69. -	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	50
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI		52
CAPO I	DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	52
Articolo 70. -	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	52
Articolo 71. -	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	53
Articolo 72. -	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	54
CAPO II	DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	58
Articolo 73. -	Portici.....	58
Articolo 74. -	Piste ciclabili	58
Articolo 75. -	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	58
Articolo 76. -	Passi carrai e uscite per autorimesse	59
Articolo 77. -	Chioschi/dehors su suolo pubblico.....	60
Articolo 78. -	Descrizione degli elementi che compongono i dehors.....	61
Articolo 79. -	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	63
Articolo 80. -	Recinzioni.....	64
Articolo 81. -	Numerazione civica	65
CAPO III	TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	66
Articolo 82. -	Aree Verdi.....	66
Articolo 83. -	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	66
CAPO IV	INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	67
Articolo 84. -	Allacci ai pubblici servizi	67
Articolo 85. -	Depurazione e smaltimento delle acque.....	67
Articolo 86. -	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	68
Articolo 87. -	Ricarica dei veicoli elettrici	68

Articolo 88. -	Telecomunicazioni	68
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.. 69		
Articolo 89. -	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	69
Articolo 90. -	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	69
Articolo 91. -	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	70
Articolo 92. -	Allineamenti	71
Articolo 93. -	Tinteggiature esterne e coperture degli edifici	71
Articolo 94. -	Tinteggiature esterne, coperture degli edifici e prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di recupero degli edifici del Centro Storico e di valore storico.	71
Articolo 95. -	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	76
Articolo 96. -	Serramenti esterni degli edifici.....	76
Articolo 97. -	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	77
Articolo 98. -	Muri di cinta e di sostegno	78
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI..... 79		
Articolo 99. -	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	79
Articolo 100. -	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	79
Articolo 101. -	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	80
Articolo 102. -	Strade, passaggi privati e rampe	80
Articolo 103. -	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	81
Articolo 104. -	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	82
Articolo 105. -	Modalità tecnico-costruttive delle recinzioni.....	84
Articolo 106. -	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	84
Articolo 107. -	Piscine.....	86
Articolo 108. -	Altre opere di corredo degli edifici	86
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 89		
Articolo 109. -	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	89
Articolo 110. -	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	89
Articolo 111. -	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	89
TITOLO V NORME TRANSITORIE..... 90		
Articolo 112. -	Disposizioni transitorie per l'adeguamento ed entrata in vigore	90

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1. - Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal Regolamento Urbanistico

Articolo 2. - Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal Regolamento Urbanistico

Articolo 3. - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4. - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5. - Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6. - Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.

Articolo 7. - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8. - Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9. - Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10. - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11. - Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12. - Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13. - Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14. - Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15. - Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16. - Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17. - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18. - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere

l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19. - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20. - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21. - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22. - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23. - Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24. - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25. - Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26. - Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27. - Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28. - Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29. - Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30. - Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31. - Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32. - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33. - Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34. - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35. - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36. - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37. - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38. - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39. - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40. - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41. - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42. - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43. - Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44. - Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione Basilicata ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente con la D.G.R. n. 471/2018.

a. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune.

b. Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Bernalda.

c. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sono reperibili e aggiornati sul sito istituzionale del Comune.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché su quello del Comune di Bernalda.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web della Regione Basilicata, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Bernalda.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A	A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n.222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124)
		Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
	A.1 Edilizia residenziale	
		LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
		LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
		LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
		LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
		DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
		L.R. 11 agosto 1999 n. 23 (Tutela, governo e uso del territorio)
		Regolamento di attuazione DGR n. 512/03
		Circolare esplicativa del 28 del 2001
		L.R. 7 agosto 2009 n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
		L.R. 5 febbraio 2010, n.11 (Modifica alla L. R. 7 agosto 2009, n.25);
		L.R. 3 dicembre 2012 n. 25 (Modifiche alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25, alla LR. 11 agosto 1999, n. 23, alla L.R. 7 agosto 1996, n. 37)

		L.R. 27 gennaio 2015 n. 4 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2015)
		L.R. 4 marzo 2016 n. 5 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2016)
		L.R. 30 dicembre 2016 n. 33 (Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini)
		L.R. 24 luglio 2017 n. 19 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2017)
A.2 - Edilizia non residenziale		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
		L.R. 11 agosto 1999 n. 23 (Tutela, governo e uso del territorio)
		L.R. 7 agosto 2009 n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); L.R. 3 dicembre 2012 n. 25 (Modifiche alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25, alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23, alla L.R. 7 agosto 1996, n. 37)
		L.R. 27 gennaio 2015 n. 4 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2015)
		L.R. 4 marzo 2016 n. 5 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2016)
		L.R. 30 dicembre 2016 n. 33 (Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini)
		L.R. 24 luglio 2017 n. 19 (collegato alla legge di Stabilità regionale 2017)
A.3 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

	<p>L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007);</p> <p>L.R. 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010 n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale);</p> <p>L.R. 11 settembre 2017, n. 21 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale"</p>
	<p>L.R. 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili);</p> <p>L.R. 9 settembre 2012, n. 17 (Modifiche alla Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8)</p>
	<p>L.R. 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata) artt. 29-30.</p>
	<p>L.R. 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016) art. 4</p>
	<p>L.R. 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016).</p>
	<p>L.R. 30 dicembre 2015 n. 54 Misure in materia di energia, impianti termici e ambiente</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO del 3 aprile 2006, n. 152 - legge regionale n. 9/2007"; 26 aprile.2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO del 30 dicembre 2015 n. 54 ""Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010".</p>
<p>A.4 - Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</p>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400)</p>

B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1 - I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini e dotazioni funzionali per i parcheggi	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni") in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2 - Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
		B.2.1 - Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ssmm.ii.
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per le distanze minime dei fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		B.2.2 - Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.
	B.2.3 - Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.
	B.2.4 - Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57.
	B.2.5 – Fascia di rispetto dei corsi d'acqua
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Regolamento regionale 14 luglio 2011, n.3 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua".
	B.2.6 - Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare articoli 94, 134 e 163.
	L.R. 17 GENNAIO 1994 "Piano di risanamento delle acque tutela uso e risanamento delle risorse idriche"
	L.R. 11 gennaio 2017 n.1 "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio"
	B.2.7. - Fascia di rispetto dei depuratori
	D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale),
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.
	B.2.8 - Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		L.R. del 05-04-2000 n. 30 "Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici"
		B.2.9- Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,3) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei D.M. Sviluppo Economico del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico del 17/04/2008, la Sezione 1 {Disposizioni generali}, la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico del 16/04/2008).
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) — Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"
		B.2.10 - Fascia di rispetto del demanio marittimo

		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
		DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.
		L.R. 13 novembre 2009, n. 39 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa)
B.3 - Servitù militari		
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 Accessi stradali		
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
B.6 - Siti contaminati		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
		L.R. 15 febbraio 2010 n. 21
		L.R. 6 febbraio 2001 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO"

C	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 - Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
		DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
	C.2 - Beni paesaggistici	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
		L.R. 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio"
		L.R. 24 luglio 2017 n. 19 "Collegato alla legge di stabilità finanziaria 2017"
		L.R. del 4 Agosto 1987 n.20 "Norme in materia dei beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure"; L.R 50 del 2 settembre 1993 (modifica e integrazione alla L.R. 20 del 4 Agosto 1987
		L.R. del 12 febbraio 1990 n.3 "Piani regionali paesistici di area vasta"
		D.G.R del 13 aprile 2017, n.319 "Piano paesistico regionale in applicazione dell'art.143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del protocollo d'intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici"
		D.G.R. n. 208/2013 "Istituzione dell'osservatorio regionale del paesaggio e del territorio"

	D.G.R. n. 872/2017 Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali e Paesaggistici. Seconda Fase.
	D.G.R. n. 204/2018 Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali e Paesaggistici. Terza Fase.
	D.G.R. n. 362/2018 Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali e Paesaggistici. Quarta Fase.
C.3 - Rischio idrogeologico	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), articolo 34;
	L.R. 12 aprile 2011 n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).
C.4 - Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche)
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali)
C.5 - Aree naturali protette	

		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	C.6 - Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
		D.G.R. n. 951/2016 - Grotticelle di Monticchio
		D.G.R. n. 30/2013 - Lago La Rotonda
		D.G.R. n. 958/2016 - Bosco Pantano di Policoro
		D.G.R. n. 951/2012 - Attività antropiche e impatti
		D.G.R. n. 309/2016 - Pollino
		D.G.R. n. 1678/2015 - Appellino Lucano
		D.G.R. n. 827/2016 - Valle del Tuorno
	C.7 - Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Seconda
		DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

D	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 - Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
	D.2 - Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani).
		D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni")
		CIRCOLARE del C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019 (Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018).
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
		L.R. 6 agosto 1997 n. 33 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).
	D.3 - Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
D.4 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	LEGGE 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
	L.R. 21 gennaio 1997, N. 7 Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche; L.R. 2 febbraio 2000 n. 6 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21-1-1997 n. 7- Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche
D.5 - Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	D.6 - Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione a l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m ³) e successive modificazioni
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m ³)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m ³)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
		NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
		D.7 - Demolizione o rimozione dell'amianto

		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8 - Contenimento del consumo energetico degli edifici		
		LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2 della medesima DAL)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
		DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

		LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/VE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni.
		DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
		PROTOCOLLO ITACA D.G.R. n. 695/2003
D.9 - Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		REGOLAMENTI di esecuzione della Legge Quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti.
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 {Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore}
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) in particolare l'art. 4
	DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
D.10 - Produzione di materiali da scavo	
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale).
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
D.11 - Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
	D.G.R. n. 669/04 "D.Lgs. n. 1529. Definizione dello stato conoscitivo dei corpi idrici per la redazione del piano regionale di tutela delle acque. Approvazione."
	D.G.R. n. 1985/06 "D.LGS 152/06 - Analisi dei dati di monitoraggio quali - quantitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione."
	D.G.R. n. 1888/2008 "D.LGS 152/06 ART.121-PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - ADOZIONE."
	D.G.R. n. 18/2015 "P.O. FES 2007/2013 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "CLASSIFICAZIONE E TIPIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E L'AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE"
	D.G.R. n. 1524/2016 "Integrazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica"
	D.G.R n. 252/2016 "Approvazione della classificazione e tipizzazione dei corpi superficiali"

	D.12 - Prevenzione inquinamento luminoso	
		NORMA TECNICA UNI10819/1999 “Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna — Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”
		L.R. del 10 Aprile 2000 n.41 “Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche”

E	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 - Strutture commerciali	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
		L.R. 19 del 20 luglio 1999 "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche."; L.R. 23 del 30 Settembre 2008 (modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 del 20 Luglio 1999)
	E.2 - Strutture ricettive	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV — del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
		LEGGE del 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
		LEGGE del 2 aprile 2007 n. 40 "Sviluppo di attività economiche e nascita di nuove imprese"
		L.R. del 4 giugno 2008 n. 6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata"
		L.R. del 4 giugno 2008 n. 7 "Sistema turistico regionale"
		L.R. del 4 giugno 2008 n.8 "Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast"

E.3 - Strutture per l'agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).
	D.G.R. n. 1523 del 29 dicembre 2016 - Linee guida classificazione aziende agrituristiche
E.4 - Impianti di distribuzione del carburante	
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo Stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)
	Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
	Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
	LETTERA CIRCOLARE DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
	L.R. del 13 maggio 2003 n. 20 "Razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti"
	L.R. del 29 gennaio 2010 n. 5 "Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti"
E.5 - Sale cinematografiche	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 AGOSTO 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione degli incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e s.m.i.
	Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"
	D.M. n.304 del 14 luglio 2017 Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai ai sensi dell'art.2, comma, lettere c) ed m) della legge 14 novembre 2016, n.220

	D.M. n.303 del 14 luglio 2017 — Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220
	D.M. n.302 del 13 luglio 2017 Reparto Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2017
	D.M. n.344 regole sul deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e costituzione rete delle cineteche
	D.M. n.341 del 31 luglio 2017 contributi per attività di promozione cinematografica e audiovisiva
	D.M. n.343 del 31 luglio 2017 contributi selettivi
	D.M. n.342 del 31 luglio 2017 contributi automatici
E.6 - Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992(Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)
	LEGGE 10 Marzo 2000 n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
	LEGGE 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), (edilizia scolastica).
	L.R. 20 Giugno 1979 n.31 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"
	L.R.13 Agosto 2015 n.30 "Sistema integrato per l'apprendimento."
E.7 - Associazioni di promozione sociale	
	LEGGE 7 Dicembre 2000 n.385 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"
	L.R. 13 Novembre 2009 n.40 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"
E.8 - Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 - Impianti sportivi	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) L.R. 1 dicembre 2004 n.26 "Nuove norme in materia di sport"
E.10 - Strutture Termali	
	LEGGE 16 luglio 1916 n.947 "Disposizioni varie sulla sanità pubblica"
	R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 — "Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini
	LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 — "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
	LEGGE 24 ottobre 2000, n.323 — "Riordino del settore termale"
E.11 - Strutture Sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)
		L.R. 5 aprile 2000 n. 28 "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private"
		L.R. 12 gennaio 2017 n. 2 "Riordino del servizio sanitario regionale Basilicata"
		D.G.R. n. 194/2017 "Art.10, comma 1 lettera 1) della L.R. n.4/2007. Approvazione definitiva del manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n.1872/c della IV commissione consiliare permanente"
	E.12 - Strutture veterinarie	
		D.G.R. n. 1761/2009 "STRUTTURE VETERINARIE - Linee guida vincolanti relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie rese dalle strutture pubbliche e private".

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45. - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

1.1. Sportello unico edilizia

- a. Ai sensi della vigente normativa, presso l'Ufficio Tecnico Comunale è stato istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).
- b. Il Comune di Bernalda è dotato di un sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie del S.U.E., disponibile sul proprio sito istituzionale.

1.2. Sportello unico attività produttive

- a. L'Amministrazione Comunale di Bernalda ha istituito all'interno della propria struttura l'ufficio competente per il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive).
- b. Il Comune di Bernalda è dotato di un sistema telematico di gestione del S.U.A.P., disponibile sul proprio sito istituzionale.

1.3. Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio

- a. È istituita presso il Comune di Bernalda, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, la Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio composta e disciplinata, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nonché dalla L.R. n. 50/1993 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 7/1999.

Articolo 46. - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. L'Amministrazione Comunale di Bernalda, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, disciplina la presentazione e la gestione telematica delle pratiche edilizie con le modalità disponibili sul proprio sito istituzionale.

Articolo 47. - Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. L'Amministrazione Comunale di Bernalda, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, disciplina la gestione telematica delle pratiche del SUAP con le modalità disponibili sul proprio sito istituzionale.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48. - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Le modalità di autotutela e riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati, sono disciplinate dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 49. - Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica deve essere preferibilmente redatta su moduli forniti dal Comune e accompagnata da un estratto aggiornato della mappa catastale (autentico, autenticato o autocertificato).
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
4. Il certificato di destinazione urbanistica ha validità di un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
5. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

Articolo 50. - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. L'efficacia temporale e la decadenza dei titoli abilitativi è disciplinata dalla vigente normativa edilizia.
2. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono:
 - a. inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
 - b. fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma il titolo abilitativo decade per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
4. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativo, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.

Articolo 51. - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. A tutela dell'incolumità delle persone il Sindaco, per motivi igienico-sanitari, per la tutela della privata e/o pubblica incolumità, o in conseguenza di calamità naturali, può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso, ordinandone l'eventuale sgombero.
2. L'Ordinanza sindacale viene emessa nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Articolo 52. - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il Comune con specifico Regolamento definisce criteri applicativi e modalità di rateizzazione del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, fatto salvo quanto stabilito in materia dalla normativa regionale.

Articolo 53. - Pareri preventivi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale fornisce la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività edilizie, fatto salvo il pagamento dei diritti di segreteria.
2. L'attività di consulenza di cui al comma precedente si esplica attraverso idoneo provvedimento amministrativo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che si esprime, su motivata istruttoria, sul progetto edilizio oggetto di parere preventivo.

Articolo 54. - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui si ravvisi un grave pericolo che minacci l'incolumità pubblica o la pubblica igiene il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti.
2. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
3. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
4. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55. - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il Comune nell'ambito della normativa e dei regolamenti comunali vigenti, garantisce la trasparenza dei procedimenti amministrativi e fornisce le informazioni ai soggetti interessati nel rispetto del procedimento delineato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 56. - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni dei soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori (impresa esecutrice, direttore lavori, coordinatore sicurezza, ecc.) per i diversi interventi edilizi ai sensi delle vigente normativa edilizia dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata reperibile sul sito istituzionale del Comune e presentata con le modalità in esso previste.
2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Articolo 57. - Comunicazioni di fine lavori

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista, per i diversi interventi edilizi ai sensi della vigente normativa edilizia dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata reperibile sul sito istituzionale del Comune e presentata con le modalità in esso previste.

Articolo 58. - Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere;
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 59. - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. I contenuti del presente articolo sono disciplinati dalla normativa vigente.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 60. - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61. - Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 62. - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. L'avente titolo, prima di dar corso ad interventi edilizi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recintare provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la

sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed in conformità alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune; nel caso il cantiere interessi condutture aeree e/o sotterranee l'aveente titolo dovrà ottenere il nulla-osta/autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte degli enti esercenti i pubblici servizi. Gli interventi medesimi da realizzarsi in fregio o in fascia di rispetto stradale sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore della strada, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e all'art. 40 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1192 n. 495 e s.m.i.).

2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
3. Le recinzioni provvisorie devono essere realizzate secondo le norme vigenti, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo al proprietario della recinzione.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da concordarsi con il Comune.
7. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore, nonché alle disposizioni di cui alla Parte II del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
8. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
9. Qualora stabilito dalla legge, nel caso di progetti relativi ad edifici situati nelle vicinanze di reti di servizi pubblici (linee elettriche, gas, ecc.) si dovranno sottoporre i progetti stessi agli Enti gestori delle stesse per la verifica di competenza.

Articolo 63. - Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;

- c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
 - e. altre indicazioni, quale il nominativo dei progettisti degli impianti tecnologici, del Responsabile della sicurezza, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 64. - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato nel rispetto della normativa di settore, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 65. - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Il progetto dovrà essere realizzato secondo le misure contenute negli elaborati progettuali allegati ai titoli abilitativi, fatti salvi eventuali prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti autorizzativi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 23, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.
3. Sono ammesse le tolleranze delle misure progettuali previste dall'articolo 34, comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 66. - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. In tutti i cantieri edilizi devono essere rispettate le misure per la prevenzione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
3. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarsi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (Responsabile di cantiere).
4. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori
5. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità Comunale ordina all'avente titolo gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
6. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
7. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento o delle altre norme vigenti in materia, di competenza comunale, informando, in caso di violazione, gli Organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
8. Il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi della vigente normativa, può adottare, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità delle persone.

Articolo 67. - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo ordina la sospensione dei lavori.

Articolo 68. - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Fermo restando quanto stabilito nel "*Regolamento Comunale per le manomissioni stradali e delle aree pubbliche appartenenti al patrimonio comunale*", ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 69. - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal Regolamento Urbanistico, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'aveute titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia riguardo ai materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'aveute titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 70. - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi, sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a. resistenza meccanica e stabilità;
 - b. sicurezza in caso di incendio;
 - c. tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d. sicurezza nell'impiego;
 - e. protezione contro il rumore;
 - f. risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
2. Per quanto riguarda la normativa relativa al risparmio energetico e ritenzione del calore di cui alla lettera f) del precedente comma, si dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. nonché alla normativa di settore.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità Comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. E' d'obbligo comunque il rispetto delle norme vigenti in materia di bonifiche.
6. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
7. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili e/o la realizzazione di intercapedini.
8. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. In luogo del vespaio di cui sopra potranno essere utilizzate altre soluzioni, la cui efficacia è tecnologicamente dimostrabile.
9. Il pavimento del piano terreno, se abitabile, non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
10. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi precedenti del presente articolo,

atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

11. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
12. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
13. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Articolo 71. - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e/o ristrutturazione totale di trasformazione edilizia degli edifici e degli spazi scoperti sono tenuti a considerare:
 - a. la compatibilità ambientale;
 - b. l'eco-efficienza energetica;
 - c. il confort abitativo;
 - d. la salvaguardia della salute dei cittadini.
2. Tutti gli impianti di un medesimo edificio, anche se eseguiti in tempi diversi e/o da soggetti diversi, devono essere realizzati in modo coerente ed integrato con i dispositivi già presenti.
3. Nella progettazione delle aree circostanti gli edifici dovranno essere utilizzate strategie che consentano la riduzione dell'effetto "isola di calore", attuando un adeguato studio della sistemazione a verde ovvero un'opportuna scelta di colori, materiali.
4. Al fine di favorire la permeabilità delle superfici, ridurre l'effetto "isola di calore" e migliorare le caratteristiche termiche dell'involucro deve essere valutata la possibilità di realizzare delle coperture a verde.
5. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile gli interventi edilizi dovranno adottare i seguenti accorgimenti:
 - a. dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici;
 - b. le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi d'acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Tale provvedimento si applica anche agli edifici esistenti in caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
6. Al fine della riduzione degli impatti dovuti ai cambiamenti climatici:
 - a. nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli;
 - b. in fase di progettazione di nuovi edifici che abbiano spazi verdi di pertinenza è prescritta una cisterna di raccolta delle acque meteoriche della capacità minima per gli usi indicati nel presente comma, documentata e asseverata da una figura

- professionale competente. L'acqua raccolta dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione o per la realizzazione di una rete duale appositamente realizzata a titolo esemplificativo irrigazione aree verdi, pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi), usi tecnologici, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva, alimentazione cassette di scarico dei w.c. Tali cisterne devono essere poste all'interno dell'edificio o, se all'esterno, interrate. La superficie sovrastante è considerata impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico;
- c. la vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente interno alla proprietà (o eventuale tombinatura comunale) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti;
 - d. l'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente;
 - e. al fine di applicare il principio dell'invarianza idraulica, il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo che la trasformazione edilizia di un'area non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa. Pertanto il progetto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del lotto dovrà essere incluso nel progetto edilizio redatto per conseguire il Permesso di Costruire e dovrà prevedere la realizzazione di una rete drenante (tubazioni microforate e pozzetti disperdenti) per il dimensionamento della quale si dovranno utilizzare i seguenti principi:
 - i parametri di pioggia utili alla definizione della distribuzione temporale delle precipitazioni (ietogramma) possono essere dedotti dai dati forniti dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Basilicata (distribuzione spaziale delle precipitazioni intense);
 - il tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche, interna al lotto, sarà minimo $T_r = 20$ anni;
 - a corollario del sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere installata una vasca di recupero a scopo irriguo.

Articolo 72. - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Gli ambienti destinati alla permanenza di persone devono rispondere a requisiti di funzionalità e di salubrità rispetto alle specifiche attività che vi si svolgono;
2. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave". L'altezza minima dei locali di abitazione è di 2,70 m (D.M. 5/7/1975), nel caso di locali dotati di solaio o controsoffitto inclinati o irregolari, il requisito della altezza interna minima di mt. 2,70 (ml. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli) si intende riferito all'altezza interna media di ciascun locale, purché l'altezza interna minima risulti non inferiore a mt. 1,80. Sono comunque consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - I. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - II. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore

- storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- III. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- I. edifici in cui è già in atto una funzione abitativa regolarmente autorizzata e che non contemplano modifiche agli orizzontamenti dei solai;
 - II. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
3. Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
4. Non sono ammessi locali destinati alla permanenza di persone completamente interrati. In ogni caso i predetti locali al piano terreno ovvero seminterrati dovranno essere provvisti di adeguate intercapedini, areate mediante almeno due coppie di bocchette opportunamente disposte e dimensionate, atte ad isolare il piano di calpestio dal terreno.
5. In tutti gli interventi edilizi a carattere residenziale devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.M. 5.7.1975. In particolare i locali devono avere un'illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso eccetto i servizi igienici, i disimpegni, i corridoi, i vani scala e i ripostigli. Per ciascun locale l'ampiezza delle finestre dev'essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale.
6. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, senza mutamento della destinazione d'uso, quando non sia possibile per ragioni di tutela dell'immobile conseguire i requisiti richiesti dal D.M. 5.7.1975, gli interventi devono mirare, per la parte interessata, al raggiungimento delle migliori condizioni possibili in rapporto alle caratteristiche dell'immobile. Non sono in ogni caso ammessi interventi peggiorativi della situazione in atto.
7. Gli immobili dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- ventilazione e ricambio d'aria: devono essere assicurate adeguate condizioni di ventilazione naturale e ricambio dell'aria degli ambienti mediante la collocazione delle aperture su fronti diversi, possibilmente contrapposti. È consentito derogare alla collocazione delle aperture su fronti diversi nel caso di destinazioni non residenziali o ristrutturazioni senza frazionamento né mutamento di destinazione d'uso purché si consegua almeno il miglioramento del sistema delle aperture ponendo particolare attenzione ad ottimizzare il risultato in termini funzionali ed estetici. E' altresì consentita la deroga per le unità abitative aventi superficie utile non eccedente 45 mq., ancorché derivanti da frazionamenti e mutamento d'uso;
 - la superficie vetrata apribile di eventuali lucernari concorrerà interamente all'illuminazione del locale e, fino ad un massimo del 50%, anche alla sua areazione. Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti;
 - servizi igienici: tutte le unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione devono essere provviste di almeno un servizio igienico di superficie utile non inferiore a 4 mq. e lato minimo non inferiore a ml. 1,50 ovvero di superficie utile non inferiore a mq. 3,50 e lato minimo non inferiore a ml. 1,30 nel caso l'unità immobiliare sia dotata di più di un bagno (tale requisito si intende soddisfatto

quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato non inferiore a ml.1,50) completo di lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca, con pareti lavabili. Inoltre:

- il bagno dovrà essere sempre disimpegnato anche mediante antibagno eventualmente provvisto di lavabo e doccia. Il disimpegno non è prescritto esclusivamente nel caso di secondo bagno ad uso esclusivo di una sola camera;
 - nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche o sostituzione edilizia, tutte le unità immobiliari ad uso residenziali devono essere provviste di almeno un bagno dotato di finestra di dimensioni minime di 0,5 mq. I bagni privi di finestre apribili dovranno essere dotati di aspirazione forzata collegata alla illuminazione e temporizzata;
 - i condotti di ventilazione, sempre provvisti di dispositivi antiriflusso, convoglieranno le esalazioni sul tetto: ove ciò non risulti possibile per motivata impossibilità tecnica derivante da interventi sull'esistente, potranno essere valutate soluzioni alternative previo parere delle autorità competenti;
 - fatte salve le disposizioni di settore vigenti, tutte le unità immobiliari diverse dal residenziale e nelle quali sia prevista la permanenza di persone, devono essere dotate di un servizio igienico comprendente almeno lavabo e wc opportunamente disimpegnato di altezza interna non inferiore a ml. 2,40 e dotato di finestra di dimensioni minime di 0,5 mq. I bagni privi di finestre apribili dovranno essere dotati di aspirazione forzata collegata alla illuminazione e temporizzata.
- cucine e posti di cottura:
 - tutte le unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione devono essere provviste di almeno una cucina di superficie utile non inferiore a mq. 9, dotata di finestra apribile;
 - in alternativa al locale cucina possono essere realizzati posti di cottura purché collegati direttamente al locale soggiorno, quest'ultimo di almeno mq. 14,00. Il "posto di cottura" annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Le superfici aeroilluminanti dovranno essere dimensionate tenendo conto della somma della superficie utile del locale soggiorno e del posto cottura. Tutte le superfici in corrispondenza dei piani di lavoro dovranno essere lavabili;
 - le unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione dovranno essere dotate di almeno una camera di superficie utile non inferiore a mq. 14,00; in ogni caso unità immobiliari ad uso residenziale con più di una camera da letto dovranno essere dotate almeno di una camera da letto di superficie utile non inferiore a mq. 14,00;
 - nelle unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione, tutti i vani, ad eccezione del posto di cottura, ripostiglio e servizi igienici e camere da letto singole, devono avere lato minimo non inferiore a m. 2,50 (Tale requisito si intende soddisfatto quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato 2,50 m); le camere da letto singole devono avere il lato minimo non inferiore a ml. 2,20 (tale requisito si intende soddisfatto in ogni caso quando la superficie utile non sia inferiore a mq. 9);
 - i corridoi e i disimpegni devono avere lato minimo non inferiore a mt. 1,10; ove la superficie utile di questi ultimi ecceda mq. 9,00 gli stessi dovranno essere convenientemente areati anche mediante griglie di ventilazione.
 - soppalchi: qualsiasi vano può essere soppalcato a condizione che la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non superi i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle

leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m;
 - d. la porzione di vano sottostante il soppalco, se di altezza interna inferiore ai minimi di cui al comma 2 del presente articolo, non concorre alla determinazione delle superfici utili dei locali di cui al DM 05/07/75;
- minimi dimensionali per unità immobiliari non residenziali: salvo quanto previsto dagli atti di governo del territorio e dalle disposizioni di settore vigenti, tutte le unità immobiliari di nuova costituzione non destinate alla residenza dovranno avere superficie utile minima, con esclusione dei servizi igienici e degli accessori, non inferiore a mq. 15,00. L'altezza interna dei locali non deve essere inferiore a ml. 2,70. In caso di destinazioni commerciali l'altezza interna è elevata a ml. 3,00 quando la superficie di vendita è superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato. Restano fatte salve altezze o superfici diverse, ove ritenute comunque idonee dalle competenti autorità sanitarie;
 - la superficie utile dell'alloggio monostanza per una persona non dovrà essere inferiore a mq. 28, comprensiva del servizio igienico, e non inferiore a mq 38 se per due persone;
 - per tutti i locali accessori, residenziali e non, comunque destinati (garage, locali di sgombero, cantine, magazzini) e nei quali non sia prevista la permanenza continuativa di addetti, è prescritta un'altezza interna minima di ml. 1,80.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 73. - Portici

1. In tutti i casi eventualmente in cui il R.U. prescriva la formazione di portici o "pilotis" è fatto obbligo del rispetto delle caratteristiche formali di cui ai successivi commi. Le successive prescrizioni non si applicano, ma la loro osservanza può comunque essere richiesta dal Comune, quando i pilotis o i portici costituiscono autonoma scelta progettuale dell'operatore.
2. Nelle costruzioni, il piano terra è considerato "pilotis" quando questo costituisce un porticato passante al piano terra, e/o alla quota di imposta dell'edificio, per almeno il 50% della superficie coperta; tale superficie deve essere libera da ogni traguardo visuale che non abbia le caratteristiche di arredo o di finitura dello spazio libero, ivi compresi gli elementi portanti. Tutta l'area porticata può, in sede di Permesso di Costruire, essere assoggettata all'uso pubblico: ove ciò non avvenga ne è ammessa la chiusura con cancellata a disegno semplice e autorizzato.
3. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 3,20 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura.
4. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m. Può essere eccezionalmente ammessa una larghezza inferiore, fino a m. 2,50, quando si tratti di fronti porticate di lunghezza inferiore a m. 30 e non sia prevista la continuazione, contestuale o nel tempo, in altri corpi di fabbrica.
5. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, il Comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Articolo 74. - Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili e a tal fine:
 - a. le strade urbane di quartiere o di scorrimento saranno, per quanto oggetto di progetti esecutivi comunali, dotate di piste ciclabili in sede propria;
 - b. nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi nelle aree di nuovo impianto il Comune potrà richiedere la formazione di piste per percorsi ciclabili quali opere di urbanizzazione primaria;
 - c. il Comune nell'ambito della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di cui all'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada", potrà prevedere la pedonalizzazione della rete viaria comunale.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica il Comune potrà richiedere la realizzazione di parcheggi per le biciclette.

Articolo 75. - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata in concomitanza di nuova edificazione, sarà sempre a carico dei proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, e dovrà in ogni caso essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area

privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere e sistemi di protezione idonei allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui sistemi di protezione di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
8. Eventuali deroghe, giustificate da reale impossibilità pratica di realizzazione a causa della situazione altimetrica del terreno, sono ammesse solo per fabbricati residenziali privati uni/bifamiliari.

Articolo 76. - Passi carrai e uscite per autorimesse

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade su fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
4. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
5. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,60 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.
6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 5 e 6 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 77. - Chioschi/dehors su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché delle vigenti norme regolamentari sull'occupazione del suolo pubblico e sulla tutela del paesaggio.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:100.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I dehors, e lo spazio immediatamente circostante, devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti; la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.
6. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese, con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors ponendo i relativi oneri a carico del concessionario
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui al successivo Cap V.
8. Sulla base delle attrezzature impiegate e dell'impatto sullo spazio pubblico vengono definite 3 tipologie di dehors:

Tipo A – allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio

Tipo B – allestimento A con pedane e/o delimitazioni

Tipo C – allestimento A con pedane e delimitazioni e struttura di copertura

9. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo.
10. Alla chiusura del locale, a fine giornata, nei periodi di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi, gli elementi collocati nei dehors di tipo A, esclusi gli ombrelloni, devono essere rimossi e depositati all'interno dei locali. Nei dehors di tipo B e C, tavolini e sedute possono essere custoditi all'interno del dehors, ma con modalità tali da assicurare il decoro e impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi. Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno ma le capote devono essere chiuse e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone venga rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di tutela della pubblica incolumità.
11. Negli orari di apertura del locale, ma di non utilizzo del dehors, gli arredi mobili, se non possono essere ricoverati all'interno, devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque. Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.
12. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio

2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

13. La concessione in uso dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
14. In riferimento ai beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C sono autorizzati quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice citato. In riferimento ai beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C sono autorizzati ai sensi dell'art. 146 del Codice citato, qualora non rientranti nell'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Articolo 78. - Descrizione degli elementi che compongono i dehors

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors.
2. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno. Non possono essere collocati all'interno dei dehors di qualunque tipologia arredi ed elementi caratteristici dei locali chiusi, come ad esempio:
 - mobilia (armadi, credenze, divani, poltrone, ecc.)
 - frigoriferi
 - apparecchi di refrigerazione o ventilazione
 - chiusure verticali posticce, anche trasparenti, volte a proteggere gli spazi compresi tra le delimitazioni laterali e le coperture
 - teli o coperture di plastica, tessuto o altro materiale collocati tra gli ombrelloni e le delimitazioni laterali o le pedane dei dehors
 - attrezzature di servizio alla somministrazione (carrelli porta vivande, spillatrici di bevande, scaldavivande, portastoviglie, ecc.).
3. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione Comunale in sede di esame delle domande di autorizzazione.
4. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna dell'esercizio, previa autorizzazione del competente ufficio.
5. I colori ed i materiali utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono quelli di cui ai seguenti commi, distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto e subordinati alle autorizzazioni dei competenti organi.
6. I tavolini devono avere dimensioni contenute, con piani di dimensione massima pari a 80 x 120 cm o di diametro massimo di 80 cm, strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.
7. Le sedute, costituite esclusivamente da sedie, sgabelli o poltroncine, devono avere strutture e piano di appoggio in metallo, legno o materiale plastico.
8. Gli ombrelloni sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno deve essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, deve essere appoggiato al suolo in un unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote, che hanno dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, devono essere realizzate in tessuto, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco ed in colori chiari (BIANCO RAL 9010, ECRU' CANAPA RAL 1015 o GRIGIO AVORIO RAL 1013), devono avere geometrie regolari (rotonde, poligonali, rettangolari o quadrate) e il loro bordo deve essere privo di frange e smerlature.

9. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati nelle strade di larghezza inferiore a 6 metri. In presenza di alberature di proprietà pubblica, l'apertura della capote dovrà rispettare un franco di minimo 20 cm dal fusto. Non sono consentiti ancoraggi o legature al tronco e l'apertura non dovrà interferire con i rami o arrecarvi danni: le capote dovranno quindi rimanere sotto l'altezza dell'impalcatura dell'albero.
10. Le tende a sbraccio, se elemento costitutivo del dehors, devono avere struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggino al terreno previo ottenimento del nulla osta del condominio e/o della proprietà dell'edificio. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è 3,50 metri dal piano di facciata dell'edificio. Devono essere realizzate in tessuto, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco ed in colori chiari (BIANCO RAL 9010, ECRU' CANAPA RAL 1015 o GRIGIO AVORIO RAL 1013).
11. Le pedane sono realizzate per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli eventualmente complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada e/o marciapiede). Le pedane non devono essere posate sopra le asole ai piedi di alberi pubblici, che devono mantenersi libere da qualunque ingombro e permeabili.
12. Le pedane devono avere il piano di calpestio in legno o altro materiale composito a base legnosa con i colori del legno naturale (PINO, ABETE, ACERO, ROVERE) o bianco, e la struttura di appoggio in legno o metallo; inoltre, devono avere spessori modesti, ovvero non possono superare i 30 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica. Le pedane dovranno essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti. Le pedane a copertura di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il reflu delle acque piovane.
13. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm è sempre opportuno prevedere l'installazione di delimitazioni laterali.
14. Le delimitazioni possono essere realizzate:
 - In strutture con montanti fissi in metallo (RAL 7010 – 7011 – 7012 – 7015) o legno (naturale - PINO, ABETE, ACERO, ROVERE - o bianco) a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana e corda. Tali delimitazioni devono essere autoportanti se non inserite in una struttura di tipo B o C con pedana.
 - pannelli vetrati infrangibili "antinfornio" (interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca fino ad altezza di max 80cm) di altezza max 160 cm, con struttura in telai metallici o in legno dei medesimi colori di cui al punto precedente.
15. Le delimitazioni devono essere collocate ad almeno 20 cm dai fusti delle alberature pubbliche.
16. Le strutture coperte devono avere sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo o alla pedana, realizzati in legno, ferro e/o alluminio dei medesimi colori indicati al comma 14. Le strutture coperte non possono essere utilizzate nelle strade di larghezza inferiore a 6 m.
17. Tali strutture sono sempre autonome dal punto di vista strutturale e fisicamente staccate dalle facciate dell'edificio in cui si trovano i locali di pubblico esercizio.
18. Le coperture devono essere realizzate in tessuto, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco ed in colori chiari (BIANCO RAL 9010, ECRU' CANAPA RAL 1015 o GRIGIO AVORIO RAL 1013).
19. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors a titolo esemplificativo i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento. Sono considerati elementi accessori, altresì, le fioriere o altri contenitori per piante

ornamentali che non costituiscano delimitazione del dehors. Il titolare di concessione per dehors che prevede impianti di illuminazione e/o riscaldamento deve tenere sul posto, da esibire unitamente all'atto di concessione, anche il certificato conformità.

20. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, devono essere applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.
21. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) deve essere limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta). Non sono consentiti sistemi di climatizzazione e/o ventilatori per il raffrescamento.
22. All'interno dell'area in concessione possono essere collocati alcuni elementi decorativi quali contenitori per piante vive e allestimenti per le festività stagionali. Vasi e fioriere devono avere dimensioni contenute, mai superiori a 0,50 mq e possono avere un'altezza fino a 1,10 m, pianta compresa. Devono essere di materiali robusti, hanno colori neutri e sono prive di scritte di ogni genere. Le essenze vegetali devono essere mantenute a regola d'arte, le piante secche devono essere prontamente rimosse e sostituite. Vasi e fioriere dovranno essere facilmente amovibili e mantenuti in perfetto ordine e pulizia. In situazioni particolari le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione di cui ai precedenti commi da posizionare all'interno dell'area in concessione. In tal caso, le fioriere dovranno essere uguali fra loro, contenere piante verdi sempre mantenute a regola d'arte. Anche in questi casi l'altezza delle fioriere, piante comprese, non potrà superare il 1,10 m.

Articolo 79. - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi e regolamenti comunali vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione è subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso disciplinato con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 76, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b. piastrelle e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g. lapidi commemorative;
 - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 80. - Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a. con muro pieno di altezza massima di 1,60 m;
 - b. con muretto o cordolo di altezza massima fuori terra di 0,90 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
 - c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;
 - d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;

4. Salvo diversa prescrizione contenuta nel titolo autorizzativo, le recinzioni verso spazi pubblici devono essere trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie.
5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue già esistenti, al fine di mantenere l'unità compositiva.
6. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccatto dei muri medesimi.
7. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze e rispettano la disposizione per esse stabilite dall'articolo 76.
8. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
9. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 81. - Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,60 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco;
 - forma rettangolare: cm. 15 x cm. 10 (h).
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 82. - Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Articolo 83. - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Al fine della tutela del suolo e dell'acquifero si stabilisce che per gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica la superficie permeabile non deve essere inferiore al 25% del lotto o comunque a quella preesistente se inferiore. Le pavimentazioni in autobloccante posate su letto di sabbia, o analoga tecnologia, sono considerate permeabili per la quota del 50%.
2. Tutte le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni dei fondi edificati, anche per aree di sosta, devono rispettare l'indice di permeabilità di cui comma precedente.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 84. - Allacci ai pubblici servizi

1. L'allaccio alle reti di pubblici servizi (idrico, dell'energia elettrica, del gas, telefonica, ecc.) dovrà avvenire in stretta conformità a quanto prescritto dal Regolamento dell'Ente Gestore del relativo Servizio.
2. La realizzazione delle opere di allaccio alla suddette reti è subordinata al rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia e alla specifica autorizzazione da ottenere da parte degli enti gestori delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, dall'ente proprietario del sedime interessato dai lavori.
3. Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno rimossi integralmente al termine della attività.
4. Le trasformazioni urbanistico edilizie potenzialmente incidenti sull'efficienza e la funzionalità dei servizi erogati quali: interventi insistenti su ambiti caratterizzati da situazioni deficitarie, nuova edificazione, frazionamento, variazione della destinazione d'uso di superficie totale lorda superiore a 300 mq ovvero di edifici composti da oltre cinque unità immobiliari, sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifici pareri preventivi degli Enti gestori; per interventi riguardanti superfici inferiori, il parere può essere sostituito da certificazione del progettista.
5. I contatori devono essere collocati in una apposita nicchia o pozzo secondo le prescrizioni dell'Ente gestore, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo. Nel caso di nicchia dovrà essere ricavata nella parete esterna dell'edificio o della recinzione e opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello deve essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durata nel tempo.
6. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Articolo 85. - Depurazione e smaltimento delle acque

1. Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati obbligatoriamente entro canalizzazioni separate dalle acque piovane fino all'esterno dei fabbricati. In particolare ciascuna colonna di scarico dovrà essere provvista di sfiato sommitale e di sifone ispezionabile al piede con colonna di ventilazione separata, prolungata a tetto.
2. Gli scarichi delle acque nere e provenienti dai fabbricati ricadenti negli ambiti serviti dalla fognatura pubblica devono obbligatoriamente confluire nella stessa con le modalità stabilite dall'Ente gestore. In caso di assenza della fognatura o certificata impossibilità di allaccio alla fognatura pubblica, dovranno essere utilizzati i sistemi di chiarificazione, depurazione e smaltimento previsti dalle vigenti disposizioni statali, regionali o da specifici regolamenti comunali.
3. Le acque meteoriche devono essere opportunamente canalizzate e convogliate secondo quanto previsto dalla normativa in materia e nel rispetto di quanto contenuto al precedente articolo 71. È vietato lo sversamento diretto degli scarichi di acque meteoriche sulla pubblica via. In caso di assenza di collettore fognario gli scarichi dovranno essere immessi in modo da recare il minor disagio possibile alla circolazione di mezzi e pedoni.

Articolo 86. - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, i progetti dovranno prevedere spazi o vani idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Dovranno prevedere altresì una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale.
2. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi dovranno essere concordati in fase progettuale con l'Ente Gestore del Servizio.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta.

Articolo 87. - Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai sensi dell'art. 4 – comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e smi (introdotto dall'art. 17 – quinquies - comma 1 - Legge 134/2012), in caso di edifici di nuova costruzione, con superficie utile lorda (SUL) superiore a mq 500, nonché in caso di interventi di ristrutturazione edilizia dei medesimi edifici, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio:
 - a. per destinazione d'uso terziaria è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (colonnine), conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, idonee a permettere la connessione da almeno il 5% - con arrotondamento all'unità superiore – del numero totale dei parcheggi previsti (posti auto coperti o scoperti e box auto), siano essi pertinenziali o no, garantendo in ogni caso l'installazione di un numero minimo di colonnine pari a n. 2 unità;
 - b. per destinazioni d'uso produttiva ed agricola è obbligatorio prevedere la predisposizione (cavidotti, pozzetti) necessaria per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (colonnine), conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, idonee a permettere la connessione da almeno il 5% - con arrotondamento all'unità superiore – del numero totale dei parcheggi previsti (posti auto coperti o scoperti e box auto), siano essi pertinenziali o no, garantendo in ogni caso la predisposizione di un numero minimo di colonnine pari a n. 2 unità.

Articolo 88. - Telecomunicazioni

1. Il montaggio degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si deve ispirare ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico dell'edificio e dell'ambito territoriale in cui è inserito. Le condizioni sono specificate al successivo Capo V.
2. Relativamente all'infrastrutturazione digitale degli edifici valgono le norme di cui all'art. 135 bis del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 89. - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. Con propria ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco ordina il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, cornicioni, antiche targhe, statue e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente secondo le procedure di legge.
8. Tutti gli elementi accessori e di corredo degli edifici o degli spazi esterni quali a titolo esemplificativo comignoli, canne fumarie, pensiline, tende, gazebo, pergolati, insegne, devono essere dimensionati, costruiti e ancorati in modo da resistere alle sollecitazioni derivanti dalle loro condizioni di esercizio nonché dagli eventi atmosferici, anche violenti.

Articolo 90. - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale secondo le seguenti indicazioni di carattere generale:
 - a. i fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari;
 - b. l'Organo Comunale competente, sentito il parere della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha

- facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale;
- c. l'Organo Comunale competente, sentito il parere della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - qualora rilevi motivatamente, che non si accordano con le caratteristiche ambientali;
 - d. i lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
2. Su tutti gli edifici, i rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio.
 3. Negli edifici esistenti classificati di interesse storico dagli strumenti urbanistici comunali, in nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (a titolo esemplificativo archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestino fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti impiegando in ogni caso gli stessi materiali e tecniche originarie, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.
 4. Nel caso del recupero di edifici di interesse storico, non sono consentiti interventi delle facciate che alterino le proporzioni tradizionali delle aperture in rapporto alla facciata stessa, ai materiali e al disegno di eventuali cornici, davanzali e marcapiano, quando questi appartengano alla originale o storicizzata definizione del prospetto. Tali interventi dovranno essere tesi alla regolarizzazione degli allineamenti delle aperture quando questi siano stati alterati provocando disarmonia dei prospetti. Nel rifacimento delle facciate non è ammessa l'eliminazione di modanature, decori, cornici, balze ed altri elementi aventi particolare interesse architettonico. Le parti danneggiate devono essere restaurate.
 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 hanno carattere prescrittivo fatte salve le necessità legate agli interventi strutturali e di messa in sicurezza adeguatamente documentate e motivate.

Articolo 91. - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m, salvo comprovate diverse esigenze anche di tipo architettonico- compositivo, purché garantito il minimo di legge;
 - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
 - muratura o metallo;
 - il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie,

copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline (e comunque non eccedente la larghezza del marciapiede) che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale, fatta salva la possibilità del comune di concedere eventuali deroghe per la necessità di allinearsi ai fabbricati adiacenti preesistenti;
 - b. per tende parasole, che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede, 1/5 della larghezza della via e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m.
6. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano
7. Al piano terra, su spazi pubblici o di uso pubblico, sono vietati serramenti con apertura all'esterno salvo motivate deroghe per misure di sicurezza.

Articolo 92. - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. I criteri e le condizioni atte a definire gli allineamenti sono stabilite dalle NTA dello strumento urbanistico, con riferimento alle specifiche zone.

Articolo 93. - Tinte esterne e coperture degli edifici

1. I muri degli edifici di nuova costruzione o assoggettati a ristrutturazione, visibili da spazi pubblici o da vie private, devono essere sempre intonacati, a meno che, il genere di costruzione o le caratteristiche architettoniche non richiedano intonaco.
2. I colori di tinteggiatura dovranno essere prevalentemente chiari, con tonalità variabili dal bianco a velature pastello (giallo paglierino, ocra chiara, grigio avorio, ecc.).
3. È sempre vietata la tinteggiatura parziale degli edifici.
4. Per gli edifici appartenenti a più proprietari, la tinteggiatura delle facciate, le cornici e le fasce devono essere uniformi e non differenziate in base alle singole proprietà.

Articolo 94. - Tinte esterne, coperture degli edifici e prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di recupero degli edifici del Centro Storico e di valore storico.

1. Con riferimento al Centro Storico, sia nel nucleo originario sia nel nucleo di espansione ottocentesca, nonché con riferimento agli edifici diffusi di valore storico, si applicano le seguenti disposizioni:
 - A. TINTEGGIATURE ESTERNE E VERNICI PROTETTIVE
 - a. Le facciate esterne in mattoni o pietre sia a vista che intonacate, devono essere tinteggiate con pitture formate da latte di calce e colori con fissativi

naturali (colla animale) o sintetici, preparati secondo la tecnica tradizionale.

- b. E' vietato l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo che non consentono l'evaporazione della condensa superficiale presente nelle murature e che col tempo si distaccano ed alterano l'aspetto tradizionale.
- c. Potranno essere aggiunte resine acriliche e siliconiche in piccola quantità al latte di calce allo scopo di migliorarne l'ancoraggio alla murature, con esclusione delle resine viniliche non idonee alla composizione di tinte a base di calce perché alterano i colori e creano pellicola isolante tra intonaco e tinteggio.
- d. E' consentito l'uso di pitture a calce già pronte in commercio, prodotte secondo la tecnica tradizionale, idonee all'uso nei centri storici.
- e. Per le murature intonacate si prescrive, in linea generale, il colore bianco a calce; particolari o diverse coloriture andranno concordate con l'UTC e, comunque, resta fermo che i colori di tinteggiatura dovranno essere chiari, con tonalità variabili dal bianco, a velature pastello dell'ocra.

B. COPERTURE

- a. E' fatto obbligo di mantenere le coperture originali, realizzate con tegole curve di argilla cotta di colore giallo-grigio, messe in opera su volte, falde, tavolati, ecc.
- b. Nei rifacimenti o realizzazione di nuove coperture, si utilizzeranno tegole simili a quelle originali, sia nella forma che nel colore. E' fatto divieto di ogni altro tipo di materiale (tegole marsigliesi, in lamiera, in cemento, ecc);
- c. E' fatto obbligo di mantenere sporgenze o allineamenti originari degli attacchi delle coperture ai paramenti murari;
- d. Le coperture a terrazze saranno pavimentate con campigiane di colore giallo-grigio;
- e. I comignoli sui tetti devono essere eseguiti con muratura di mattoni rivestiti con mattoni o con coppi secondo i tipi tradizionali tuttora visibili sulle cd. "casedde" originarie;
- f. Sono vietati comignoli prefabbricati in laterizio o in cemento o in lamiera;
- g. E' vietato installare sui tetti impianti di qualsiasi tipo (pannelli solari, impianti di condizionamento, ecc.), se non integrati nelle strutture murarie e/o del tetto, con esclusione delle antenne televisive.

C. CORNICIONI E GRONDAIE

- a. I cornicioni nella tipologia costruttiva locale (laddove presenti) sono generalmente realizzati con una o due file di mattoni sporgenti dalla facciata, senza grondaie in vista; dette caratteristiche verranno pertanto mantenute nei lavori di ripristino.
- b. I canali di gronda (orizzontali) dovranno essere sempre ricavati nella muratura, pertanto non visibili dall'esterno, impermeabilizzati con guaina asfaltica e rivestiti di mattoni o campigiane; sono vietate grondaie in lamiera o in materiale plastico a vista; l'eventuale impiego di tali materiali deve avvenire in modo che siano perfettamente occultati da coppi o da copertine di mattoni in modo da non essere visibili né dal basso, né dall'alto.
- c. Negli interventi di recupero i cornicioni di maggiore pregio architettonico, ricorrenti negli edifici di cui agli articoli precedenti costituiti con mattoni lasciati a vista o intonacati, o con mensole in pietra devono essere restaurati con l'impiego, per eventuali interventi di sostituzione, degli stessi materiali originali. Deve essere verificato il perfetto ancoraggio di tali strutture alla muratura. Il consolidamento con l'uso di chiodature ed iniezione di cemento o

resine deve essere fatto senza lasciare traccia all'esterno.

D. DISCENDENTI PLUVIALI

- a. Negli edifici di cui alle lettere precedenti, salvo il caso di pluviali incassati preesistenti, i pluviali potranno essere esterni lasciati in vista a condizione che siano di sezione circolare con un diametro non maggiore di cm. 10 in acciaio zincato di adeguato spessore dello stesso colore delle pareti o in rame e terminare in alto con l'imboccatura ad imbuto.
- b. E' comunque vietato interrompere la continuità di zoccoli, basamenti, o altri elementi architettonici a rilievo delle facciate con incassi per l'alloggiamento dei pluviali.

E. FINITURA DELLE PARETI ESTERNE

- a. E' fatto obbligo di conservare i paramenti murari originali realizzati in elementi lapidei con o senza interposizione di mattoni, in mattoni a vista, o intonacati.
- b. Il ripristino delle murature sarà eseguito a mezzo di sostituzioni con cuci-scuci delle parti deteriorate con gli stessi materiali di origine da eseguire dopo l'eventuale consolidamento delle murature con iniezioni di malta cementizia.
- c. E' consentita l'intonacatura delle murature originariamente in elementi lapidei e/o mattoni a vista, solo nel caso di murature particolarmente degradate per le quali sarebbe troppo oneroso il ripristino di cuci e scuci a condizione che l'intonaco stesso sia eseguito come indicato al successivo punto F).

F. INTONACI

- a. L'intonaco delle murature deve essere eseguito con malta di calce composta da grassello di calce ben stagionato e sabbia silicea fine.
- b. L'intonaco va steso in piccolo spessore (1,0 cm – 1,5 cm) sulla muratura già preparata con rinzafo di malta bastarda (calce idraulica, cemento e sabbia silicea) e deve "seguire" le irregolarità della muratura sottostante senza correggerle o appianarle.
- c. E' vietato eseguire intonaci "a piombo" o "a riga" perché oltre ad alterare l'aspetto originario (irregolare) delle murature del centro storico, determina grossi spessori di malta che con il tempo si distaccano.
- d. Gli intonaci esterni devono essere finiti con superficie fracassata a grana media.
- e. In nessun caso gli intonaci devono ricoprire marcapiani o marca-davanzali in pietra o mattoni a vista esistenti.
- f. Nel caso in cui le bucatore presentassero degli ingrossi costituiti in mattoni o altro materiale lapideo è espressamente fatto divieto di rimuovere tali modanature o ricoprirle con intonaco o tinteggiature di nessun genere.
- g. Sono tassativamente escluse finiture "graffiate", "bucciate" o "spruzzate" o rivestimenti delle facciate con materiali incongrui (ceramica, marmi, ecc.).
- h. Gli intonaci devono essere eseguiti in condizioni climatiche opportune, escludendo periodi molto caldi o molto freddi.
- i. E' opportuno l'uso di additivi nella preparazione per migliorare le proprietà fisico-chimiche. Resine di silicone aggiunte all'acqua d'impasto delle malte conferiscono caratteristiche idrorepellenti agli impasti.

G. IMPIANTI LUCE, GAS, TELEFONO SULLE PARETI ESTERNE

- a. E' vietato apporre in vista sulle pareti esterne tubazioni di gas, o di altri impianti, cavi elettrici o di telefono, ecc. Questi condotti, negli interventi di risanamento - ristrutturazione, dovranno essere incassati nella muratura, nei limiti consentiti dai gestori delle reti.

- b. Qualora per la presenza di elementi architettonici in rilievo non sia possibile incassarli nella muratura dovrà essere studiata di volta in volta una soluzione unitaria ed architettonicamente ben definita per raggruppare tali condotti in posizione meno visibile.
- c. I condizionatori saranno installati preferibilmente in copertura, opportunamente mascherati.
- d. I contatori del gas, ove non possono essere installati in posizione non visibile sulle verande o sui balconi, dovranno essere alloggiati in apposito vano incassato nella muratura al piano terra. Questo vano delle dimensioni regolamentari, sarà chiuso con un portello costituito da telaio in ferro e rete metallica intonacata e verniciata dello stesso colore delle pareti.

H. ELEMENTI ARCHITETTONICI IN RILIEVO

- a. Negli edifici storici gli elementi architettonici in rilievo esistenti sulle facciate (cioè quelle parti che emergono dal vivo della muratura, quali cornicioni, capitelli, lesene, modanature e stipiti di porte) sono generalmente realizzati con mattoni a vista, raramente intonacati.
- b. Negli interventi di recupero è fatto obbligo di ripristinare la situazione preesistente con l'uso degli stessi materiali per la sostituzione delle parti degradate.
- c. Anche le malte da impiegare nel cuci-scuci delle parti degradate devono essere dello stesso tipo di quelle originali: malta di calce con grassello di calce stagionato e sabbia di fiume con esclusione di cemento e senza stilature.
- d. E' vietato l'uso, nelle porte e finestre degli edifici, di ornate di marmo che potrà essere usato solo sui davanzali.

I. BALCONI

- a. I balconi degli edifici nelle zone di cui al presente articolo, laddove esistenti, vanno mantenuti nelle loro caratteristiche costitutive di base (eventuali lastre di pietra su mensole analoghe, o altro).
- b. Nei restauri di edifici più importanti i balconi posticci (superfettazioni) vanno eliminati; negli altri casi non è consentito realizzare nuovi balconi.
- c. Le eventuali ringhiere saranno sempre realizzate con elementi in ferro o ghisa.

J. INFISSI – PORTE - LEGNI

- a. Gli infissi esterni ed interni dovranno essere realizzati, preferibilmente, secondo le lavorazioni tradizionali in legno verniciato, con esclusione di vernici lucide.
- b. E' vietato l'uso di altri materiali, quali anticorodal, PVC, alluminio etc., fatta eccezione per gli infissi in alluminio pre-verniciato (colorazioni "scure") simil-legno.
- c. Per le finestre sono ammesse le persiane esterne, preferibilmente in legno alla "romana" con esclusione di ogni altro tipo di chiusura (avvolgibili, veneziane, ecc.).
- d. I portoni sulla strada dovranno essere in legno verniciati con rinforzi o accessori in ferro.
- e. Sono vietate le serrande in ferro di qualsiasi tipo.
- f. Sia le persiane alla romana che i portoni apribili verso l'esterno, in posizione di chiusura non dovranno sporgere dal piano della facciata e delle cornici; pertanto l'eventuale telaio deve essere collocato all'interno del vano (finestra o porta).

K. GLI ELEMENTI IN PIETRA E MARMO

- a. Tutte le opere in pietra da impiegare negli edifici di cui al presente articolo (soglie di porte e balconi, gradini di scale esterne, paraspigoli, architravi, davanzali di finestre, zoccoli, copertine ecc.) devono essere realizzati in massello di pietra calcarea analoga a quella usata tradizionalmente nei vari spessori e lavorata nelle facce a vista.
- b. E' assolutamente vietato l'impiego per qualsiasi uso di graniti, marmi colorati ecc., per ragioni di omogeneità ambientale.
- c. In sostituzione dei masselli in pietra calcarea potranno eventualmente essere impiegate lastre di marmo apuano nello spessore minimo di cm 4 di colore bianco venato o grigio chiaro a condizione che non sia lucidato, ma solo levigato con superficie grezza e comunque opaca e bordi arrotondati o smussati.

L. ELEMENTI IN FERRO

- a. Gli elementi in ferro esistenti quali: le inferriate delle recinzioni, dei cancelli, le raggiere e cornici dei portoni, le ringhiere ecc, spesso lavorati, vanno conservati e restaurati con cura e protetti con antiruggine e vernici a smalto.
- b. Nel caso di rifacimenti o di nuovi interventi dovranno essere eseguiti con disegni analoghi a quelli ricorrenti e con gli stessi profili, generalmente ferri quadrati o piatti.
- c. E' vietato l'uso di alluminio anticorrosivo o cromature. I ferri zincati dovranno essere verniciati con idonei materiali resistenti. E' ammesso l'uso dell'ottone e del rame non verniciato.

M. INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

- a. Va posta ogni cura nella progettazione e nella esecuzione delle insegne pubblicitarie in considerazione dell'importanza che assumono nell'ambiente urbano.
- b. Le insegne dei negozi, le plance pubblicitarie devono essere possibilmente inserite nel vano della porta o della vetrina e comunque proporzionate alla ampiezza delle stesse.
- c. La sporgenza delle insegne dalla muratura dei prospetti e dalle eventuali cornici non potrà essere superiore di cm. 20.
- d. Sono ammesse insegne a bandiera purché di dimensioni adeguate e non elettrificate. L'inserimento delle insegne sui prospetti deve essere studiato in modo da non coprire elementi architettonici in rilievo (cornici, portali, stemmi, ecc.).
- e. E' fatto obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Comune il progetto delle insegne e dei mezzi pubblicitari.

N. PAVIMENTAZIONI

- a. Per ragioni di inserimento ambientale, andranno progressivamente sostituite le pavimentazioni bituminose, con pavimentazioni realizzate con l'uso di materiali tradizionali (ciottoli, cotto, pietra) o analoghi a questi per le caratteristiche formali e funzionali.

O. MURI E PARAPETTI

- a. I muri di contenimento e i parapetti lungo le strade e gli spazi pubblici dovranno essere in mattoni pieni a vista della larghezza minima di cm 26 sormontati da mattoni posti a coltello o secondo tipi più ricchi e complessi desunti dalla architettura locale.
- b. Invece dei parapetti, lungo le rampe e le scalinate, possono essere installate ringhiere in ferro con semplice disegno formato da bastoni verticali in ferro

quadro e passamano orizzontale in ferro piatto di adeguato spessore, o ringhiere in ferro alternate con piastrelli di mattoni.

P. ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DECORATIVI DELLE FACCIATE

- a. Gli elementi di arredo urbano (gli organi illuminanti, le panchine, i chioschi) devono essere consoni all'ambiente dell'insediamento originario.
- b. L'illuminazione delle strade sarà realizzata con supporti a mensola in ghisa o in ferro, così come in ghisa saranno i lampioni stradali secondo le tipologie indicate dall'U.T.C.
- c. Gli stemmi, e gli elementi decorativi delle facciate e dei manufatti del centro storico vanno recuperati con cura in quanto esempi non ripetitivi e testimonianza di creatività e fantasia artigianale

Articolo 95. - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmettenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. È vietata in generale l'installazione di impianti di condizionamento e pompe di calore in facciata e sulle coperture se visibili dallo spazio esterno pubblico. Pertanto, nell'installazione di tali impianti dovranno essere osservati i seguenti accorgimenti:
 - a. se l'unità immobiliare o l'edificio possiede più di un prospetto, l'impianto di condizionamento deve essere posizionato sul retro del fabbricato;
 - b. se non sussiste tale possibilità in quanto l'unità è dotata di unico prospetto, l'impianto deve essere collocato sulla pavimentazione del balcone;
 - c. in mancanza del balcone, dovrà essere posizionato incassato nella muratura e opportunamente tinteggiato del medesimo colore della facciata oppure mascherato con grate, griglie, ecc..
6. È sempre ammesso utilizzare aperture esistenti che già caratterizzano il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente regolamento per i locali retrostanti (a titolo esemplificativo: grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse).

Articolo 96. - Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico

devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,80 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 3,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 97. - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo, fatte salve le norme regolamentari comunali già in vigore ove non in contrasto con la presente disciplina.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:100.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della normativa vigente.
8. Fatte salve diverse prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, altre tipologie di mezzi pubblicitari tipo totem e simili non potranno invadere gli spazi destinati ai percorsi pubblici e/o privati ed avere una altezza maggiore degli edifici circostanti o comunque superiore a ml. 10. Non è ammesso più di un mezzo pubblicitario per edificio o di più edifici se facenti parti della medesima attività commerciale, fatta salva la predisposizione di un progetto unitario. E' vietata la collocazione di totem nel centro storico.
9. L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico è consentita, in corrispondenza della sede, per le seguenti attività:
 - a. farmacie, in corrispondenza delle quali è consentita l'apposizione di bacheche esterne, delle dimensioni massime di cm 40x50 che segnalano i servizi di turno;
 - b. pubblici esercizi i quali, per l'esposizione del menù/listino prezzi, possono utilizzare bacheche delle dimensioni massime di cm 40x50;

- c. uffici della Pubblica Amministrazione per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa ai compiti di istituto;
 - d. associazioni e organismi politici, delle dimensioni massime di cm 80x110;
 - e. cinema e teatri, purché le bacheche non superino le dimensioni di cm 100x120;
10. Le bacheche affisse a parete esterna prospettanti su spazi pubblici devono avere uno spessore massimo di cm 10 e poste ad un'altezza minima del bordo inferiore da terra di 1,20 m.
 11. Le bacheche devono essere realizzate prive di spigoli vivi, in legno o metallo verniciato in armonia con i colori della facciata, con l'esclusione di qualsiasi forma di anodizzazione ed evitando di occultare elementi in pietra viva o di natura decorativa. I contenitori distributivi (ad esempio, apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, distributori di merci varie), da considerarsi assimilati alle bacheche, sono vietati quando la loro installazione sia prevista a rilievo su facciate dell'edificio prospettanti spazi pubblici.

Articolo 98. - Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,80 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e giustificate da idonea relazione tecnica, con un limite comunque non superiore a 2,50 m; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro sottostante.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una cunetta di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere rivestiti in pietra naturale a ciottoli o a spacco.
5. Per i muri di sostegno isolati, il comune può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo relativo alla realizzazione dei muri di sostegno, all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 99. - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. La specifica normativa relativa alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è da intendersi come requisito minimo prestazionale. Ove possibile, dovranno essere adottate soluzioni ulteriormente migliorative che favoriscano la fruizione garantendo un maggior confort alle persone diversamente abili.
3. Ai fini del superamento delle barriere architettoniche si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a. nei casi in cui il requisito di accessibilità sia richiesto per immobili soggetti a particolari vincoli imposti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le scelte progettuali, al fine di rendere la fruizione il più possibile ampliata, dovranno essere contenute nei pareri degli Enti preposti alla tutela del vincolo;
 - b. qualsiasi intervento necessario alle esigenze dei disabili deve essere eseguito nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

Articolo 100. - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve essere prevista all'interno di un progetto organico e coerente che coinvolga l'edificio nella sua totalità, anche in rapporto all'ambiente circostante; l'installazione è consentita anche su pergolati, sempre che non siano alterate le caratteristiche del pergolato. Le soluzioni progettuali saranno rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio.
2. I pannelli solari termici e fotovoltaici installati sulle coperture inclinate devono essere aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici di colore scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; l'impianto dovrà avere una forma quanto più possibile regolare e compatibile con il disegno architettonico della copertura.
3. Per i pannelli solari termici è vietata la collocazione di sistemi di accumulo a vista sul tetto o comunque sulle coperture degli edifici. Le tubazioni di collegamento dovranno essere non in vista o celate in modo opportuno.
4. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, all'interno della linea di balaustra o comunque in quella meno visibile dagli spazi pubblici, anche adottando sistemi di schermatura da concordarsi con l'U.T.C.
5. Nel caso di impianti a terra dovranno comunque essere previsti opportuni accorgimenti e schermature affinché la presenza dell'impianto non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.
6. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra, laddove consentita dagli strumenti urbanistici, deve soddisfare le seguenti modalità di realizzazione:
 - a. installazione su elementi appartenenti all'arredo da giardino, quali per esempio gazebo o case di legno, purché integrate nella struttura, che dovrà essere del tipo facilmente rimovibile e, comunque, nei limiti del 50% della superficie di

- ancoraggio;
- b. dovranno essere messe in atto misure di mitigazione dell'impatto visivo. A tale scopo la superficie dovrà essere delimitata da schermature adeguate al contesto;
- c. le strutture dovranno essere poste ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine di proprietà e comunque tale da rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada;
- d. la superficie non drenante dovrà eventualmente essere limitata alla struttura di ancoraggio dei pannelli e le aree interessate dall'intervento non potranno in alcuno modo essere pavimentate e rese impermeabili;
- e. tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto dovranno essere limitate allo stretto necessario e dimensionate in conformità alle normative.

Articolo 101. - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle reti di smaltimento delle acque bianche ove presenti; in tal caso non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla rete pubblica.
7. I cornicioni e gli aggetti debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione per i volatili.

Articolo 102. - Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f. all'illuminazione, nei casi di strade private di lunghezza superiore a 25 m.

3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lux sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 103. - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi devono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 104. - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. La realizzazione di intercapedini, griglie di aerazione e bocche di lupo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Inferiormente al suolo pubblico, fuori dagli allineamenti e al di sotto dei marciapiedi può essere consentita ai proprietari frontisti la costruzione di intercapedini purché con le seguenti caratteristiche:
 - larghezza netta interna non minore a m. 0,70 e massima non maggiore a m. 1,50 in qualsiasi punto;
 - possono essere munite di lucernari a superficie antisdrucchiolevole e ventilate nello zoccolo del fabbricato.
 - b. Le griglie a marciapiede di intercapedini e bocche di lupo devono essere del tipo antitacco e se di lunghezza superiore a m. 1,50 devono essere tali da lasciare lungo il bordo del marciapiede un passo d'uomo privo di griglia di larghezza pari ad almeno m. 0,75. Griglie tra loro intervallate meno di m. 1,00 costituiscono, ai fini della presente norma, una griglia continua.

- c. La costruzione delle intercapedini e delle bocche di lupo è a totale carico dei proprietari che debbono anche provvedere alla loro manutenzione. Il titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera è subordinato alla presentazione di idonea domanda corredata di apposito progetto.
 - d. Tutte le intercapedini e delle bocche di lupo insistenti su aree pubbliche possono essere utilizzate, per motivi di pubblico interesse, dal Comune e dagli Enti e società che gestiscono pubblici servizi. Questi possono disporre delle intercapedini e delle bocche di lupo per il passaggio di cavi e tubazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dal Comune. In dipendenza di ciò il Comune e gli Enti e le società suddette hanno piena facoltà di accedere alle intercapedini attraverso il sotterraneo del fabbricato adiacente o attraverso apposite botole aperte nel marciapiede ogni volta che sia necessario per l'esecuzione dei lavori e la sorveglianza delle condutture; l'accesso alle bocche di lupo è garantito da griglie asportabili.
 - e. E' vietato utilizzare le bocche di lupo per le emissioni derivanti da impianti di ventilazione e/o condizionamento e similari.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
 10. I fumi e le emissioni gassose in genere, derivanti dalle attività svolte negli ambienti abitativi e non, devono essere convogliati all'esterno del fabbricato mediante idonee canalizzazioni adottando, ove necessario, sistemi di intercettazione e abbattimento dei residui indesiderati nel rispetto delle vigenti specifiche normative. È vietato convogliare nella medesima canalizzazione emissioni provenienti da bagni e cucine.
 11. Negli edifici di nuova costruzione non sono ammessi condotti per l'escalazione di fumi e di vapori, quali le canne fumarie, esterni alla muratura. Sono fatti salvi i casi in cui il condotto costituisca elemento compositivo caratterizzante della facciata;
 12. Negli edifici esistenti le nuove condotte dovranno, preferibilmente, essere collocate nelle canne fumarie esistenti o, se realizzate esternamente, sui fronti secondari degli edifici, non visibili dallo spazio pubblico con andamento verticale, rettilineo e continuo sino alla copertura. In ogni caso il complesso delle condotte dovrà costituire un insieme armonico che prevede il raggruppamento di tali impianti e le opportune schermature, al fine di attenuare l'impatto visivo. A tal fine si intende generalmente accettabile l'ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata posteriore dell'edificio purché convenientemente integrata nelle linee dell'edificio e, ove occorre, mimetizzata con la stessa colorazione della facciata. Le eventuali soluzioni alternative devono essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo;
 13. La realizzazione di prese d'aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari

degli edifici e quelli non visibili dallo spazio pubblico. Tali prese d'aria dovranno avere dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento della normativa tecnica di riferimento, essere realizzate a filo della muratura ed avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli altri casi dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata;

14. Sulla facciata principale degli edifici sono consentite prese d'aria unicamente ai fini del rispetto della specifica normativa di riferimento e nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.

Articolo 105. - Modalità tecnico-costruttive delle recinzioni

1. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 80 e salva specifica disposizione contenuta nelle N.T.A. del R.U.:
 - a. le recinzioni su spazi pubblici su zoccolo pieno, devono avere la parte soprastante realizzata in legno o ferro a disegno semplice e del tipo "a giorno".
 - b. le recinzioni tra le proprietà, fatte salve specifiche indicazioni per impianti produttivi in aree ad essi dedicate dal R.U., possono essere realizzate con rete e siepe, con sola siepe o con muro pieno;
 - c. la recinzione di aree inedificate a destinazione agricola deve essere eseguita in modo semipermanente, con pali infissi al suolo e rete di protezione, con zoccolo di calcestruzzo di altezza non superiore a m. 0,30;
 - d. recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono essere ammesse nel caso di complessi edilizi, ove si consegua una pregevole immagine urbana, o anche per allineamento con quelle contigue, salvo obblighi particolari dettati caso per caso dal Comune anche come condizione apposta agli atti autorizzativi.
2. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, calcestruzzo, cemento armato, materiale lapideo. Altri materiali dovranno essere oggettivamente giustificati da soluzioni architettoniche qualitativamente significativi nel rispetto dell'ambiente di inserimento.
3. Le recinzioni esistenti difformi dalle prescrizioni del comma 1, possono essere assoggettate esclusivamente a manutenzione ordinaria e straordinaria; è ammesso tuttavia il ripristino di parti di recinzioni preesistenti nella loro forma originaria.
4. Sono vietate le recinzioni costruite in tutto od in parte da filo di ferro o filo spinato e tutte le altre recinzioni che per la loro disposizione o forma possono rappresentare un pericolo per l'incolumità dei passanti.
5. Le recinzioni in fregio alle acque pubbliche, canali, rii e scolatori pubblici e loro alvei e sponde non possono essere realizzate a distanza inferiore a mt. 2,00 dal ciglio degli stessi, intendendosi per "ciglio" il punto di intersezione della sponda (= ripa inclinata ovvero parete del fosso) con il piano di campagna o piano stradale.
6. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
7. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Ove siano in fregio alle strade dovranno rispettare le distanze dal ciglio stradale previste dal medesimo decreto.

Articolo 106. - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Gli elementi di arredo da giardino delle aree pertinenziali costituiti, escluso le vasche,

da strutture leggere, facilmente rimovibili e non stabilmente fissate al suolo (ovvero prive di fondazioni), fatto salvo il loro ancoraggio al suolo, sono i seguenti: box in legno, piccole serre, barbecue, piccoli forni, gazebi e elementi ombreggianti, pergolati, vasche ornamentali.

2. L'installazione di detti manufatti rientra nell'attività di edilizia libera ai sensi del vigente D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
3. I suddetti manufatti devono essere oggetto di manutenzione periodica. Elementi di arredo di caratteristiche diverse rispetto a quelle elencate sono ammessi secondo le normali procedure edilizie ed urbanistiche.
4. Detti manufatti, ad esclusione delle vasche che non sono computate, non possono occupare una superficie maggiore del 30% di quella del cortile e comunque fino ad un massimo di mq. 150.
5. Gli elementi di cui al presente articolo, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e d'ingombro, non costituiscono né superficie coperta né volume; la loro installazione o realizzazione è consentita fatto salvo quanto diversamente stabilito dal vigente strumento urbanistico.
6. Gli elementi di cui al presente articolo dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - Box in legno: manufatti appoggiati al suolo direttamente o mediante sistemi di ancoraggio al terreno facilmente rimovibili, con dimensione massima non superiore a mq. 5,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto prendendo a riferimento il filo esterno della copertura (estradosso) destinati, a titolo esemplificativo, a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio cortile di pertinenza; dimensioni maggiori fino ad un massimo di mq. 7,00 sono consentite nel caso in cui il cortile abbia una superficie maggiore di mq. 150 e fino ad un massimo di mq. 9 nel caso in cui il cortile abbia una superficie maggiore di mq. 200; in caso di condominio la dimensione massima non potrà superare mq. 12,00.
 - Piccole serre: strutture realizzate in metallo o in legno chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con dimensione massima non superiore a mq. 5,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto, destinate all'esclusivo ricovero di piante da giardino, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare avente proprio cortile di pertinenza; dimensioni maggiori, possono essere consentite nel caso in cui il giardino abbia una superficie maggiore di mq. 100 e nella misura del 10% dell'area complessiva del cortile.
 - Barbecue o piccoli forni: manufatti con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00 e con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di appoggio e contenitori per legna) nel numero massimo di uno per cortile di pertinenza; non è consentita la realizzazione di tettoie aggettanti né vani visitabili a corredo.
 - Gazebo e elementi ombreggianti: manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni privati, costituito da struttura verticale astiforme in legno o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato), con copertura in tela o canniccio o, solo per il gazebo, vetro o legno leggero, completamente aperta su tutti i lati e avente: altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; superficie coperta non superiore a 15 mq. e distacco di almeno ml. 1,50 da qualsiasi manufatto (edificio e/o volume secondario). Non è ammesso più di un gazebo e di un elemento ombreggiante per ciascuna unità immobiliare avente proprio cortile di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.
 - Pergolato: struttura, di pertinenza di unità a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni privati, composta da elementi verticali in legno, metallo o muratura e da sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono avere un interasse non

inferiore a cm 40 e non essere impostati a una quota superiore a ml. 3,00. È obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato o la copertura con materiale ombreggiante completamente permeabili. È consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari, compatibilmente con l'esigenza di mantenimento dell'aspetto architettonico del fabbricato.

- Tende retrattili con appoggio a terra: struttura verticale astiforme in legno o metallo con appoggio a terra, prive di chiusure laterali, aventi dimensioni non eccedenti lo sviluppo della facciata su cui sono inserite e profondità massima ml. 4,00; l'altezza dovrà essere tale da non interferire con gli elementi architettonici presenti (marcapiani, decorazioni, cornici, persiane, ecc.).
- Vasche: qualsiasi struttura destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La sua dimensione dovrà essere commisurata all'effettive necessità. In ogni caso, nel caso di vasche ornamentali, la dimensione non potrà essere superiore a mq. 10,00.
- Altri manufatti di arredo delle aree pertinenziali degli edifici privi di rilevanza urbanistico – edilizia. Rientrano in tale categoria di manufatti gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità quali, a titolo meramente esemplificativo, barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e elementi destinati al ricovero di piccoli animali domestici.

Articolo 107. - Piscine

1. Le piscine a corredo degli edifici sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.
2. La realizzazione delle piscine di cui al precedente comma deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
 - a. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - b. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - c. tali strutture devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate con la parte fuori terra sporgente per un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
 - d. la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 1,5 m;
 - e. non potranno essere coperte, neanche con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili. Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.
3. Le piscine pertinenziali sono soggette a titolo abilitativo secondo le norme vigenti.

Articolo 108. - Altre opere di corredo degli edifici

1. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
2. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
3. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

4. Le verande, definite all'art. 42 del presente Regolamento, sono soggette alle prescrizioni che seguono:
 - a. la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non può essere inferiore a 1/8 della superficie netta di pavimento del locale stesso e la superficie vetrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici del pavimento della veranda stessa e di tutti i locali aprentesi sulla medesima, ad esclusione dei locali che non necessitano di illuminazione ed aerazione naturale diretta (locali di servizio). Nel caso in cui i locali aprentesi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;
 - b. le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulla veranda devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno, secondo le norme vigenti;
 - c. i servizi igienici che si aprono sulla veranda devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno, al loro interno non potranno inoltre essere presenti apparecchi a fiamma libera;
 - d. non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali che si affacciano sulla stessa;
 - e. nella veranda non si possono installare corpi ed apparecchi di alcun tipo finalizzati al riscaldamento della stessa, nonché apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature o arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;
 - f. qualora siano inseriti nella veranda la centrale termica a gas per il riscaldamento dell'unità alloggiativa, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto e), lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare vigenti norme tecniche U.N.I.-C.I.G., approvate ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile). Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda
 - g. nel caso di presenza all'interno della veranda di tubazioni di distribuzione gas a monte dei misuratori, la veranda stessa deve essere comunicante con l'esterno direttamente e permanentemente mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore con superficie maggiore a 1/30 della superficie di pavimento della veranda stessa con minimo di mq. 0,20;
 - h. tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte con apposita parete divisoria, perché lo stesso sia ventilato con le stesse modalità alla precedente lettera g) reso accessibile per l'ispezione mediante porta a tenuta;
 - i. dovranno essere rispettate le norme, anche se non espressamente richiamate, di cui alla Legge 1086/1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e successive norme costruttive.
5. Nel caso di edifici plurifamiliari l'installazione delle verande è ammessa sulla base di progetto tipo, approvato dai condomini, cui sono da uniformare le singole realizzazioni.
6. La realizzazione di verande può essere prevista negli edifici esistenti e nei progetti di nuovi edifici.
7. I ballatoi, definite all'art. 36 del presente Regolamento, sono ammessi solo per edifici

fino a tre piani fuori terra; il ballatoio deve essere progettato in modo che risulti rispettata la riservatezza delle unità immobiliari che vi prospettano.

8. Ove le pensiline, definite all'art. 38 del presente Regolamento, costituiscano elemento di arredo di banchine pedonali, l'altezza minima ammessa è pari a m. 2,50 e la distanza minima dal massimo aggetto del bordo esterno della banchina è pari a m. 1,00.
9. La loggia/loggiato (detta anche altana), definita all'art. 37 del presente Regolamento, può essere delimitata da una soletta superiore di chiusura o mantenere il tetto a vista e può essere collegato direttamente e indirettamente con il piano abitabile sottostante mediante scala interna o semplice botola di accesso. L'altana deve essere inserita nel fabbricato in modo armonico, proporzionato ed architettonicamente compiuto.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 109. - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e della normativa regionale vigente.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

Articolo 110. - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. L'Autorità Comunale, durante l'esecuzione dei lavori, esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e delle norme regionali in materia di vigilanza edilizia.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del Regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità Comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità Comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui all'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 111. - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legislazione regionale, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 112. - Disposizioni transitorie per l'adeguamento ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. I procedimenti edilizi presentati prima della pubblicazione del presente regolamento, saranno conclusi sulla base della disciplina previgente.
3. Con riferimento alle strutture di cui ai precedenti art. 77 e 78, i titolari delle relative concessioni comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e difformi dallo stesso, sono obbligati ad adeguarle alle disposizioni dello stesso entro e non oltre 36 mesi dalla sua entrata in vigore. Per poter beneficiare di tale proroga dei termini, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Comunale, corredata dal progetto di adeguamento dei dehors al presente Regolamento, inderogabilmente entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore a pena di decadenza.
4. E' abrogata ogni vigente disposizione regolamentare contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.